

ENTI NON COMMERCIALI

I lavoratori dello sport dilettantistico

di Guido Martinelli

Due recenti sentenze, l'una di legittimità e l'altra di merito, confermano l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di **erogare i compensi sportivi a tassazione agevolata** di cui all'[**articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir**](#) anche a coloro i quali svolgono **prestazione a carattere professionale** nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

Viene pertanto ribadito che **l'abrogazione** della qualificazione della prestazione sportiva dilettantistica quale **collaborazione coordinata e continuativa**, che era stata introdotta dall'[**articolo 1, comma 358, L. 205/2017**](#), (avvenuta con il **D.L. 87/2018** convertito con **L. 96/2019**), **non ha fatto venire meno la possibilità di riconoscere i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir** anche a soggetti che prestano attività lavorative principali, ancorché non esclusive, nell'ambito dello sport dilettantistico.

Risulta, quindi, confermata la tesi esposta nella [**circolare 1/2016**](#) dell'appena istituito **Ispettorato nazionale del lavoro**, secondo la quale "... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro ...*" .

Ne deriva, pertanto, che **l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, secondo i Giudici, è prestazione lavorativa "speciale" e, come tale, non essendo classificata come collaborazione coordinata e continuativa, non appare nemmeno soggetta agli adempimenti obbligatori connessi a tale qualificazione.**

Ma procediamo con ordine.

La prima decisione è della **Suprema Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che: "...*invero, in un'ottica premiale della funzione sociale* connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica **beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva**, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una **partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...**" [**Cass. Civ. Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019.**](#)

Ma di maggior interesse, per gli operatori dei centri sportivi, è la sentenza del **Tribunale di Monza, sez. lavoro, del 6 dicembre dell'anno scorso**.

Interessante perché affronta il tema delle **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale**, che sono state integrate nell'[**articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir**](#) dall'[**articolo 90, comma 3, L. 289/2002**](#).

In questo giudizio **il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa per la gestione di una piscina, in favore di una società sportiva dilettantistica di capitali, con un contratto di natura amministrativo-gestionale, con mansioni di “receptionist, accoglienza clienti, raccolta iscrizioni e gestione del centralino, mansioni che per la loro tipologia sono proprie di un rapporto di lavoro subordinato”**.

Il Giudicante, dopo aver esperito le prove testimoniali, **ha respinto la domanda del lavoratore**.

Infatti, sotto il profilo dell'orario di lavoro si è appurato che gli **addetti alla ricezione** davano la loro disponibilità oraria durante il colloquio precedente l'assunzione, disponibilità che poteva essere **mensilmente confermata o modificata, i fogli di presenza non costituivano uno strumento di controllo** ma avevano esclusivamente la funzione di determinare il numero di ore lavorate mensilmente al fine di poter calcolare il corrispondente compenso dovuto; le rimostranze inviate via messaggeria elettronica, secondo il Giudice **non potevano costituire presupposto di eterodirezione** in quanto: *“anche nel rapporto di lavoro non subordinato al collaboratore che operi eventualmente con una certa negligenza sia ragionevole che ciò gli sia fatto notare e che riconosciuto l'errore il predetto chieda scusa”*.

Lo scopo delle richiamate **misure organizzative** era quello di assicurare che la finalità dell'esecuzione fosse il più possibile **efficiente ed efficace** e le stesse non possono assurgere a prova dell'esistenza della **subordinazione**.

Anche il **pagamento “orario”** e le mansioni svolte non sono state ritenute, dal Giudicante, presupposti obbligatori del rapporto di lavoro subordinato, anche in virtù di quanto chiarito dalla [**circolare AdE 21/E/2013**](#), la quale identificava proprio come caratteristiche della **collaborazione amministrativa – gestionale** i compiti tipici di segreteria quali la **raccolta delle iscrizioni e la tenuta della cassa**.

A questo punto non resta che attendere la ricostruzione giuridica del lavoro sportivo dilettantistico che avverrà con i decreti delegati di attuazione dell'[articolo 5 L. 86/2019**](#).**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)